

ALLEGATO

Visto il "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213" e successive modifiche, per tutti i beni (inseriti attraverso moduli di adesione) assicurati in Polizza e per quelli che verranno inseriti a decorrere dal 01/10/2025, a parziale modifica ed integrazione delle Condizioni di Polizza, si conviene quanto riportato di seguito, pertanto, per tali contratti la gestione dei catastrofali è gestita esclusivamente dalla presente Appendice.

Frana

Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da *movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.*

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 15% dell'indennizzo stesso.
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione importo superiore al:
- Beni fino ad euro 1.000.000,00: 100% della somma assicurata alla singola ubicazione/singolo bene.
- Beni di valore superiore ad euro 1.000.000,00: 70% della somma assicurata alla singola ubicazione/singolo bene.

Sisma

Definizione: *sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.*

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 15% dell'indennizzo stesso.
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione importo superiore al:
- Beni fino ad euro 1.000.000,00: 100% della somma assicurata alla singola ubicazione/singolo bene.
- Beni di valore superiore ad euro 1.000.000,00: 70% della somma assicurata alla singola ubicazione/singolo bene.

Alluvione, esondazione e inondazione

Definizione: *fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione*

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 15% dell'indennizzo stesso,
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione importo superiore al:
- Beni fino ad euro 1.000.000,00: 100% della somma assicurata alla singola ubicazione/singolo bene.
- Beni di valore superiore ad euro 1.000.000,00: 70% della somma assicurata alla singola ubicazione/singolo bene.

Oltre a quanto sopra s'intendono operanti i seguenti limiti di Convenzione:

- Per garanzie Catastrofali (come da Decreto): il limite di risarcimento per annualità di Polizza è pari ad Eur. 5.000.000,00
- Per ogni altra causa (escluso Catastrofali come da Decreto): il limite di risarcimento per annualità di Polizza è pari ad Eur. 5.000.000,00.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

(Timbro e firma)

SARDALEASING S.P.A.

Zurich Insurance Europe AG
 Rappresentanza Generale per l'Italia
 Il Rappresentante Generale per l'Italia


